

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

		INDICE	PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	92		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	92		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso (672)	92	Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane (736)	95
PRESIDENTE	92, 93	PRESIDENTE	95, 99, 102, 104, 105, 106
SALVI, <i>Relatore</i>	92	TAMBRONI, <i>Relatore</i>	95, 99, 100, 101, 102
ANGELINO PAOLO	92	LENTI	99, 100, 106
TAGLIAFERRI	92	MAZZONI	100, 101, 102, 104, 105, 106
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	93	BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	101, 102, 103, 104
Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (628)	93	RAFFAELLI	101, 102, 104, 106, 107
PRESIDENTE	93, 94	RAUCCI	102, 103, 104, 105
PATRINI, <i>Relatore</i>	93	SOLIANO	103
MATARRESE	94	LORETI	105
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	94	TURNATURI	106
ANGELINO PAOLO	94	Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (738)	107
		PRESIDENTE	107
		CASTELLUCCI, <i>Relatore</i>	107
		MINIO	107
		RAUCCI	107
		Proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli (740)	108
		PRESIDENTE	108
		ZUGNO, <i>Relatore</i>	108
		Disegno e proposte di legge (Rimessione all'Assemblea):	
		Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato (735);	

	PAG.
BIGNARDI ed altri: Modificazione dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento del trattamento di attività (202)	93
PRESIDENTE	93
DE MARZI FERNANDO ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297);	
MAZZONI ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (439);	
ABELLI ed altri: Regolamentazione tributaria dell'artigianato (493);	
TURNATURI e DE MARIA: Provvedimenti tributari per l'artigianato (784)	93
PRESIDENTE	93
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	109

La seduta comincia alle 17,05.

SOLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti all'ordine del giorno il deputato Rossi Paolo Mario è sostituito dal deputato Arenella.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di Finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso (672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di

repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso ».

Il Relatore, onorevole Salvi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALVI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Già nel novembre 1961 la nostra Commissione si è trovata ad esaminare un disegno di legge governativo concernente lo svincolo di circa 13 mila metri quadrati di questo bosco; svincolo che allora veniva richiesto dal comune per utilizzare l'area così liberata per costruzioni I.N.A.-Casa.

La Commissione Finanze e tesoro approvò quel provvedimento che divenne legge 30 gennaio 1962, n. 29.

Il bosco Olmè nel 1891 era stato ceduto dal Demanio dello Stato al comune di Cessalto con vincolo di destinazione perpetua a coltura boschiva.

Questo bosco, distrutto durante la guerra 1915-18, venne nuovamente ricostituito. Nel 1954 ne venne dal comune richiesto lo svincolo in quanto erano venuti a mancare i motivi che avevano nel 1891 portato alla costituzione di questo vincolo e che erano di natura igienico-sanitaria (la zona allora era infestata dalla malaria). Nel 1960 venne concesso il primo svincolo di 13 mila metri quadrati, e nello stesso anno il comune richiese lo svincolo di tutto il resto.

L'Ufficio ripartimentale dell'agricoltura di Treviso suggerì al Comune di mantenere circa 15 ettari ancora a coltura boschiva, e in tal senso il Comune di Cessalto deliberò all'unanimità in una riunione del Consiglio dello scorso anno. Si deliberava quindi lo svincolo dalla destinazione boschiva perpetua di 46 ettari, 59 are e 57 centiare dietro versamento di sette milioni da parte del Comune allo Stato.

Esistendo il parere favorevole del Consiglio di Stato ed essendo acquisito anche il parere favorevole degli uffici periferici dei Ministeri dell'agricoltura, della Sanità ed altri, ritengo che la Commissione possa senza altro approvare questo disegno di legge, ed in tal senso faccio la mia proposta come Relatore.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Il mio Gruppo voterà a favore del provvedimento.

TAGLIAFERRI. Anche noi siamo favorevoli all'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, naturalmente, è favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

È approvato e reso esecutivo l'atto 23 gennaio 1963, n. 2531 di repertorio, stipulato presso l'intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 7.000.000 lo svincolo di ettari 46.59.57 di area del bosco Olmè - contraddistinta nel catasto di quel comune alla Sezione A, foglio XI, mappe 1-e - dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto in data 10 ottobre 1891, n. 156 di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato (735); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bignardi ed altri: Modificazione dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento del trattamento di quiescenza cumulabile col trattamento di attività (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge « Nuova disciplina sul cumulo di stipendi e pensioni a carico dello Stato » e della proposta di legge: « Modificazioni dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per quanto concerne il cumulo degli stipendi e l'adeguamento del trattamento di quiescenza cumulabile con il trattamento di attività » di iniziativa dei deputati Bignardi, Ferioli, Biaggi Francantonio e Cortese Guido.

Devo comunicare che il Ministro del bilancio, Giolitti, con lettera dell'11 febbraio 1964 inviata al Presidente della Camera ha richiesto, a nome del Governo, la rimessione dei provvedimenti suddetti all'Assemblea, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera. La discussione, pertanto, è sospesa.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Provvedimenti tributari per l'artigianato (297); Mazzoni ed altri: Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani (439); Abelli ed altri: Regolamentazione tributaria dell'artigianato (493); Turnaturi e De Maria: Provvedimenti tributari per l'artigianato (784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge:

De Marzi Fernando ed altri: « Provvedimenti tributari per l'artigianato »; Mazzoni ed altri: « Nuove disposizioni in materia di tributi per gli artigiani »; Abelli ed altri: « Regolamentazione tributaria per l'artigianato »; Turnaturi e De Maria: « Provvedimenti tributari per l'artigianato ».

Devo comunicare che il Ministro del bilancio, Giolitti, con lettera dell'11 febbraio 1964 inviata al Presidente della Camera ha richiesto, a nome del Governo, la rimessione dei provvedimenti suddetti all'Assemblea a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

La discussione, pertanto, è sospesa.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni temporanee per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (628).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 628, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004. Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella sua seduta del 17 ottobre 1963.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento sottoposto al nostro esame consiste nella proroga di un mese dei termini fissati da una legge approvata il 29 luglio scorso, e precisamente quella portante il numero 1004 e concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino. Così per effetto del presente provvedimento le agevolazioni previste dalla legge numero 1004 sullo spirito ottenuto da vini scadenti o alterati, verranno concesse allo spirito prodotto fino al 31 ottobre 1963 (anziché il 30 settembre) men-

tre il termine di cui all'articolo 4 della citata legge per l'acquavite di vino viene prorogato dal 31 agosto al 30 settembre.

L'onere della minor entrata per le finanze dello Stato in conseguenza della approvazione di questo provvedimento, è previsto in circa 258 milioni di lire, essendo rimasti invenduti — nonostante le facilitazioni concesse — circa 300 mila quintali di vino. La copertura di detto onere è prevista dall'articolo 2 in numero del disegno di legge sottoposto al nostro esame, con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* ed eccedenti la previsione indicata dall'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Data la natura del provvedimento e le sue finalità di agevolazione nei riguardi di tutto un settore, come Relatore penso che possiamo essere unanimi nell'approvare il provvedimento, ed in tal senso faccio proposta formale alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Siamo d'accordo sull'approvazione del provvedimento; però vorrei sapere se il rappresentante del Governo ci può dire quanto vino è stato trasformato in spirito ed in acquavite usufruendo delle agevolazioni concesse dalla legge n. 1004.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il quantitativo totale doveva aggirarsi sui 1.200.000 quintali di vino; la proroga si riferisce a 300 mila quintali circa. Infatti, l'onere di 258 milioni di lire circa è stato calcolato su questo quantitativo che doveva ancora essere avviato alla distillazione all'epoca in cui sono scaduti i termini per l'agevolazione di cui alla legge 1004. Devo aggiungere che il provvedimento, così com'è, ha tutto il carattere di una sanatoria, in quanto il Ministero allo scadere dei termini aveva diramato nuove istruzioni sotto forma di circolare.

ANGELINO PAOLO. Debbo far rilevare che questo provvedimento giunge con notevole ritardo al nostro esame; colgo l'occasione per fare una raccomandazione al Ministro delle finanze ed anche all'onorevole Sottosegretario presente. È noto quali siano state le vicissitudini della campagna vitivinicola del 1963: molto vino è carico di acidità vo-

latile, in quanto si è avuta una produzione abbondante ma scadente, malgrado l'aiuto dello... zuccheraggio. Esiste perciò il pericolo che nei prossimi mesi, quando verrà il caldo, una notevole quantità di vino possa deteriorarsi. Di fronte a questa situazione credo che sarebbe bene impostare in anticipo lo studio della possibilità di reintrodurre le agevolazioni per la distillazione, anche perché, mi pare, noi in questo momento risuliamo importatori di alcool e la Commissione per le tariffe doganali ha allargato le maglie per concedere l'importazione di detto prodotto dalla Francia.

Dato che la Francia è « molto cortese » nei nostri confronti e di tanto in tanto chiude le porte in faccia ai nostri frigoriferi e alle nostre mele, penso che sarebbe il caso di pensare per tempo alla viticoltura italiana anziché a quella francese. Questo per non ridurci all'ultimo momento, a prendere disposizioni affrettate.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Potrei dare assicurazione all'onorevole Angelino in questo senso: che il Ministero si faccia parte diligente presso il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per raccogliere i dati relativi alla campagna vitivinicola del 1963 al fine di provvedere in tempo ad analogo provvedimento per la distillazione, sulla scorta dei dati e degli eventuali piani di smaltimento del raccolto.

ANGELINO PAOLO. Ringrazio per l'assicurazione e mi dichiaro favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il termine del 30 settembre 1963, previsto negli articoli 1 e 2 della legge 29 luglio 1963, n. 1004, è stabilito al 31 ottobre 1963, mentre il termine del 31 agosto 1963 di cui all'articolo 4 della stessa legge, è stabilito al 30 settembre 1963.

(È approvato).

ART. 2.

La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sarà compensata con le

entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane (736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 736, concernente l'aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'onorevole Tambroni, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TAMBRONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, uscite dal conflitto mondiale con gran parte del patrimonio aziendale distrutto o danneggiato, le minori imprese industriali e quelle artigiane non poterono fronteggiare da sole i nuovi gravosi problemi della ricostruzione, anche perché i loro patrimoni e le scorte di denaro liquido si erano svalutati per effetto della inflazione in atto.

Si pose, per tanto, con urgenza il problema di colmare una grave lacuna che, originatasi al tempo della riforma bancaria, la quale separò nettamente il credito a breve dal credito a medio termine, circoscrivendo il campo di azione del sistema bancario al solo credito a breve, non consentiva alle piccole e medie imprese industriali e a quelle artigiane di accedere ad un credito bancario destinato alla ricostruzione e successivamente allo sviluppo degli impianti produttivi.

I primi interventi statali per il superamento di tali problemi di struttura e di ope-

ratività dell'apparato creditizio italiano furono frammentari e si risolsero nella istituzione di sezioni speciali presso i banchi meridionali e presso la Banca nazionale del lavoro, e nella costituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane con operatività diretta a favore delle categorie artigiane.

La prima legge organica di intervento creditizio è del 22 giugno 1950, n. 445, che ha dato facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare la costituzione di istituti specializzati per la concessione di finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese industriali.

Detta legge, tuttavia, tardò a produrre effetti immediati, stante la disparità del costo dei finanziamenti tra grandi imprese industriali da un lato e medie e piccole aziende dall'altro, mentre il mercato finanziario non offriva prospettive di provvista economica di fondi per i costituendi istituti.

Di fronte alla necessità di promuovere, con facilitazioni finanziarie e di costo, l'istituzione di Istituti regionali di credito a medio termine alle medie e piccole imprese industriali e spingere il sistema bancario ad una più alta specializzazione verso il finanziamento delle imprese artigiane, si provide con legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI ad istituire il Mediocredito centrale ed a trasformare la Cassa per il credito alle imprese artigiane da istituto primario in istituto di risconto.

L'Istituto centrale di mediocredito ha avuto, inizialmente, lo scopo di provvedere, mediante risconto, assunzione di obbligazioni e cessioni di credito, ai mezzi finanziari degli Istituti esercenti il credito a medio termine, mentre, successivamente, ha esteso il campo della sua attività (con legge 22 dicembre 1953, n. 955) alla assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione (sostituita dall'attuale legge 5 luglio 1961, n. 635) e (con legge 3 luglio 1959, n. 623) ai finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole industrie.

La legge 22 dicembre 1953, n. 955, in particolare, istituendo la possibilità di concedere agli operatori, attraverso il risconto del Mediocredito, il finanziamento dei crediti derivanti dall'esportazione di prodotti nazionali, dispose l'aumento delle disponibilità iniziali dell'Istituto, attraverso la costituzione di un apposito *plafond* « finanziamenti all'esportazione » di 40 miliardi.

Il costante incremento delle domande di finanziamento, dovuto da un lato alla favorevole congiuntura internazionale e dall'altro al momento particolarmente felice che attraversava l'industria italiana, indusse il Governo, nel 1957, ad elevare ancora il fondo di dotazione del Mediocredito, nel rilievo che, nel dicembre di quell'anno, non solo il *plafond* di 40 miliardi istituito dalla legge numero 955 era già del tutto impegnato, ma erano inoltre giacenti presso vari istituti di credito richieste di finanziamenti che avrebbero importato un ulteriore intervento del Mediocredito per un ammontare di circa 22 miliardi.

Con la legge 3 dicembre 1957 n. 1196, il Ministero del tesoro infatti autorizzato a farsi trasferire dall'« Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.) » le somme — sino al limite di 60 miliardi di lire — derivanti dai rimborsi che sarebbero affluiti all'U.I.C. sul credito concesso dalla Repubblica Argentina, secondo l'accordo dei pagamenti del 25 giugno 1952, ed a concedere detti fondi in mutuo al Mediocredito perché questo potesse conseguire lo scopo di finanziare i crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane (nel calcolo complessivo delle disponibilità del 1957 bisogna tenere conto anche dei 7 miliardi circa, rappresentanti una quota del prestito fatto dal Governo americano a quello italiano, ai sensi dell'accordo sui prodotti agricoli del 30 ottobre 1956, concessi all'Istituto in base alla legge 1° novembre 1957, n. 1087.

Agli inizi del 1958, dunque, i fondi a disposizione del Mediocredito, dal combinato disposto delle leggi n. 955 del 1953, n. 1087 e n. 1196 del 1957 risultavano nominalmente di circa 107 miliardi di lire, dei quali, però, come si è innanzi rilevato, più della metà erano già erogati o comunque impegnati e quindi non disponibili per nuove operazioni.

Dal 1958 ad oggi, il *plafond* del Mediocredito per il finanziamento delle esportazioni, almeno formalmente, non è stato più aumentato (la carenza di fondi ha infatti reso necessario il prelievo, a titolo di prestito, di 15 miliardi dal Fondo autonomo dell'Istituto, istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 635); va anzi rilevato che solo una parte dei mezzi messi a disposizione del Mediocredito dalle leggi n. 1087 e n. 1196 (all'incirca la metà) si è resa effettivamente disponibile per l'Istituto, talché i fondi assegnati al Mediocredito per il finanziamento per le esportazioni, in base a disposizioni di legge, dall'istituzione

del sistema al 31 dicembre 1963, risultano dal seguente prospetto:

40 miliardi, legge 22 dicembre 1953, n. 955;

1,8 miliardi, legge 1° novembre 1957, n. 1087 (legge sui « surplus » U.S.A.);

30 miliardi, legge 3 dicembre 1957, n. 1198 (quota dei fondi derivanti dal Consolidato Argentino messa effettivamente a disposizione del Mediocredito);

15 miliardi, legge 5 luglio 1961, n. 635 (prestito dal Fondo Autonomo del Mediocredito);

per un totale complessivo di 86,8 miliardi.

A sottolineare le difficoltà di finanziamento incontrate negli ultimi anni dagli esportatori, va sottolineato ancora che di tale somma solo 59,3 miliardi sono stati utilizzati a favore delle esportazioni: ciò è potuto avvenire in quanto il Mediocredito, in seguito all'emanazione della legge 30 aprile 1962, n. 265 (la quale dà la possibilità di utilizzare indiscriminatamente l'insieme dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto, e cioè sia per i finanziamenti all'interno che per quelli all'estero) ha impiegato per il finanziamento delle esportazioni solo 12,5 miliardi, dei 40 assegnati dalla legge n. 955, destinando la differenza di 27,5 miliardi a finanziamenti all'interno.

Dai dati riferiti risulta con tutta evidenza che gli attuali fondi del Mediocredito sono assolutamente insufficienti a soddisfare le numerose richieste di finanziamento ancora inevase e tanto più ad attuare la politica di rilancio delle esportazioni che la presente fase congiunturale renderebbe invece auspicabile.

L'esposizione globale del Mediocredito al 31 dicembre 1963 risultava infatti tale da assorbire quasi completamente le scarse disponibilità ancora esistenti, in quanto, lire 147,9 miliardi erano già state impiegate (lire 65,7 miliardi sull'estero e lire 82,2 miliardi sull'interno), mentre gli impegni ascendevano a lire 49,3 miliardi.

Di qui la necessità dell'aumento del *plafond* del Mediocredito di 50 miliardi, da effettuarsi in tre *tranches* successive, rispettivamente di 30, 10 e 10 miliardi.

È opportuno sottolineare che tali fondi consentiranno le utilizzazioni per finanziamenti diretti sollevando il Mediocredito dall'onere di erogare contributi agli interessi, come avvenuto negli ultimi anni.

La carenza di disponibilità ha infatti da tempo costretto l'Istituto ad abbandonare la forma del finanziamento diretto, prevista dal-

la legge n. 955 e successivamente dalla legge n. 635 (il 75 per cento della quota coperta da garanzia assicurativa pari circa, nella migliore delle ipotesi, al 63,75 per cento del valore del credito dilazionato), per assumere una forma mista (quota ridotta di finanziamento diretto - 25 per cento - e, per il resto, contributo interessi agli istituti primari abilitati).

Tale soluzione ha consentito al Mediocredito di continuare a svolgere, anche con l'accennata scarsità di fondi, una preziosa opera di sostegno a favore delle nostre esportazioni: si rende per altro opportuno, con l'aumento del *plafond*, l'abbandono della forma del « contributo interessi » che, se da un lato presenta il vantaggio di consentire all'Istituto di assistere un numero maggiore di operazioni, dall'altro produce un deprecabile depauperamento dei suoi mezzi, nel rilievo che i contributi sono versati agli istituti di credito primari a fondo perduto.

L'aumento del *plafond* del Mediocredito, tuttavia, non arrecherà solo indubbi benefici allo sviluppo delle nostre esportazioni, ma renderà possibile un più valido apporto dell'Istituto ai finanziamenti all'interno, e quindi, di riflesso, un più proficuo intervento della legge 3 luglio 1959 n. 623 sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623, nell'attuale sistema del credito a medio termine, costituisce, infatti lo strumento più efficace per stimolare ed agevolare un attivo inserimento delle imprese minori nel processo di sviluppo dell'economia nazionale. Il successo incontrato da tale legge - che ha risolto, per le piccole e medie industrie, con i tassi agevolati il problema del costo del denaro ed ha consentito in pari tempo un ammontare e una durata dei finanziamenti più conformi all'odierna realtà del processo produttivo - ha provocato d'altra parte un sensibile aumento delle richieste di finanziamento avanzate dalle industrie minori.

Tale maggiore quantità di domande - come è noto - ha reso del tutto insufficienti le disponibilità del Mediocredito per il riscontro dei crediti concessi dagli Istituti esercenti il credito a medio termine: di qui, la necessità di un aumento del fondo di dotazione dell'Istituto anche per la parte da destinare al risconto delle operazioni effettuate dagli Istituti primari, al fine di consentire a questi ultimi di poter soddisfare l'aumentato fabbisogno finanziario delle imprese determina-

to dallo stesso processo di espansione industriale.

Per quanto ha riguardo alla necessità del settore artigiano, si deve osservare che la precarietà della situazione finanziaria delle imprese, affermata sia dalla loro struttura aziendale (in cui il fenomeno dell'autofinanziamento, largamente prevalente, assume proporzioni assolute molto modeste in rapporto al volume di produzione), sia dal fatto che l'accesso alle fonti esterne di finanziamento è frenato da condizioni di costo e di garanzia patrimoniale, si è andata acuendo negli ultimi tempi a causa di molteplici fattori negativi di natura economica e finanziaria. Queste cause hanno ostacolato l'ammodernamento e lo sviluppo delle imprese, sviluppo che nel periodo di alta congiuntura aveva assunto proporzioni di un certo rilievo, mentre oggi è costretto entro limiti modesti, non ostante che l'andamento della situazione economica richieda al settore un apporto sempre crescente di produzione da destinare sia al mercato interno che a quello internazionale.

Ma la funzione del settore artigiano, nell'attuale momento, non si restringe soltanto nell'ambito della produzione, ma si stende al campo dell'istruzione professionale (nella quale le aziende artigiane operano per la formazione di operai specializzati che successivamente si trasferiscono presso imprese industriali) e della integrazione verticale ed orizzontale della produzione industriale (a favore della quale le imprese artigiane operano con effetti moltiplicatori dello sviluppo produttivo).

Per lo svolgimento di queste funzioni, il settore artigiano utilizza circa un milione di imprese, che occupano oltre due milioni di lavoratori.

La struttura economica e finanziaria di queste aziende risente in parte degli squilibri settoriali e territoriali oggi esistenti, nell'ambito dei quali le imprese artigiane potrebbero, ove modernamente potenziate, contribuire in maniera determinante al superamento di detti squilibri, così come già in alcune zone è avvenuto per effetto della politica sociale, economica e finanziaria attuata dallo Stato.

Particolare importanza, a questi fini, ha assunto la politica finanziaria, che si è estrinsecata nella concessione di contributo a fondo perduto da parte della Cassa per il mezzogiorno e del Ministero per l'industria ed il commercio, e in una ristretta serie di agevolazioni fiscali per le imprese insediate nelle Regioni meridionali ed insulari e in quelle montane, nonché, per quanto si riferisce all'aspetto cre-

ditizio, nella istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che, trasformata nella sua struttura con la legge n. 949, ha svolto un lavoro intenso e proficuo, determinando un crescente intervento del sistema bancario a favore del settore artigiano.

L'attuata politica creditizia, che si è concretizzata, dal 1952 al 31 dicembre 1963 in n. 82.185 finanziamenti ammessi al contributo interessi per complessive lire 199.564.483.000 di cui n. 31.180 per lire 66.726.486.000 assunti anche a risconto, ha consentito ad oltre 70 mila imprese artigiane di ammodernare le proprie strutture produttive, creando oltre 160 mila posti di lavoro con i 315 miliardi di investimenti realizzati, ed ha contribuito alla industrializzazione della nostra economia, il 6,60 per cento delle imprese finanziate, il passaggio al settore industriale.

Questi risultati sono stati resi possibili dal sostegno finanziario che lo Stato ha assicurato all'Artigiancassa attraverso la partecipazione dello Stato medesimo al fondo di dotazione (lire 15.250 milioni), istituzionalmente destinato ad integrare le disponibilità investite dalle Aziende di credito in operazioni di finanziamento a medio termine a favore delle imprese artigiane, e attraverso straordinarie erogazioni a favore del fondo contributo interessi (lire 18.900 milioni) destinato a consentire l'erogazione di detti finanziamenti al tasso del 3 per cento annuo.

A questa politica di intervento creditizio a favore delle imprese artigiane, le Aziende interessate e il sistema bancario hanno corrisposto in maniera sempre crescente, spesse volte saurendo rapidamente i fondi, che lo Stato aveva stanziato allo scopo. Ed infatti, l'Artigiancassa, di fronte allo sviluppo degli investimenti artigianali finanziati dal sistema bancario, al crescente importo medio dei prestiti ed alla evoluzione della situazione di liquidità del sistema bancario, si trova da circa due anni costretta a ridurre l'attività di integrazione delle disponibilità investite dalle Aziende di credito in operazioni di credito artigiano a medio termine nel limite dei rientri delle operazioni in corso di ammortamento (6 miliardi annui, contro circa 20 miliardi di richieste annuali).

Questa circostanza ha notevolmente ridotto l'attività creditizia del sistema bancario (specialmente delle piccole e medie aziende di credito), il quale ha dovuto realizzare finanziamenti agevolati a valere prevalentemente sulle disponibilità raccolte dal pubblico. Specialmente in questi ultimi tempi, la appesantita situazione di liquidità del sistema ban-

cario (il rapporto depositi-impieghi ha raggiunto nell'ottobre 1963 l'80,1 per cento compreso il 7,3 per cento relativo a impieghi sull'estero), il rallentato sviluppo dei depositi (6,72 per cento nel periodo gennaio-ottobre 1963, contro l'11,07 per cento del corrispondente periodo del 1962), il lento ritmo dei rientri delle operazioni in corso di ammortamento, non hanno consentito al sistema bancario di sviluppare il suo intervento in favore dell'ammodernamento delle aziende artigiane. In questa situazione, la ridotta attività di integrazione dell'Artigiancassa causa una deflazione creditizia nei confronti del settore artigiano, con conseguenze per l'economia interna e per le correnti di esportazione, in quanto ostacola l'inserimento del settore in un equilibrato processo di sviluppo economico ed attenua la partecipazione dei prodotti artigiani all'incremento delle esportazioni, delle quali, negli ultimi anni, unitamente al settore piccolo-industriale, era stato uno dei fattori più promettenti di sviluppo passando dai 228 miliardi del 1960 ai 277 miliardi del 1961, ai 326 miliardi del 1962.

Di qui la necessità di assicurare all'Artigiancassa adeguati mezzi finanziari per il risconto delle operazioni che, per l'alta produttività degli investimenti artigianali finanziati, consentirebbero di sviluppare l'ammodernamento produttivo delle imprese artigiane e di attenuare, sia pure in modesta misura, la pressione oggi esistente nella liquidità del sistema bancario, restituendo tuttavia alle aziende di credito, specialmente minori, flessibilità di intervento in favore del settore artigiano.

In queste linee di politica economica e creditizia, l'articolo 2 del disegno di legge in esame, elevando il fondo di dotazione dell'Artigiancassa di lire 30 miliardi, consentirà a tutto il sistema bancario di sviluppare adeguatamente alle necessità del settore artigiano, il proprio intervento creditizio.

Tuttavia, i problemi finanziari del credito artigiano a medio termine non si limitano solo all'attività di risconto, ma riguardano anche la disponibilità del fondo contributo interessi che, nell'attuale ordinamento creditizio, svolge una duplice funzione, e cioè: riduce il costo dei finanziamenti per le imprese da finanziare e stimola il sistema bancario a sviluppare gli impieghi verso il settore artigiano.

Se la politica creditizia dovrà tendere ad assicurare una continuità nell'azione intrapresa a favore delle imprese minori, non potrà evitare di affrontare i conseguenti problemi fi-

nanziari del fondo contributi interessi, che nell'attuale momento sono vivi e presenti.

Infatti, il fondo predetto si avvia ad esaurire le disponibilità attribuite con legge 7 ottobre 1961, n. 1108, e, pertanto, si pone fin d'ora il problema della sua ulteriore integrazione.

In conclusione, una politica creditizia che tenda a realizzare una continuità di sviluppo del settore artigiano e della piccola e media industria, in armonia con gli indirizzi economici e finanziari generali, non può non considerare essenziale ed urgente l'adozione di due provvedimenti, e cioè: quello di aumento del fondo di dotazione del Mediocredito e dell'Artigiancassa, che si propone oggi all'approvazione, e quello di una adeguata integrazione dei fondi per contributo interessi, che assicuri alle imprese minori la piena operatività delle vigenti agevolazioni creditizie.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la sua esauriente fatica e dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Sebbene qualche espressione, nella esposizione ampia e dettagliata del Relatore, mi sia sfuggita, essendo essa stata svolta un po' rapidamente, mi sia tuttavia consentito di rilevare intorno ad essa alcuni dubbi, e perplessità di fondo. Per esempio: l'aumento dei fondi che si propone per la cassa di Mediocredito e anche per l'Artigiancassa, viene destinato solo al fondo di dotazione per il finanziamento diretto e il risconto. Questa affermazione del Relatore ha sollevato le nostre perplessità, perché non riteniamo sia questo il momento più opportuno per abbandonare la formula del contributo diretto al pagamento degli interessi per mutui contratti dal privato e di sua iniziativa. Riteniamo che, attraverso una apparentemente generosa destinazione di fondi a queste due casse (ma contemporaneamente alla eliminazione del metodo dei contributi interessi), si segua una linea che già il Governo ha annunciato in modo esplicito con provvedimenti precedenti, invitando ad esempio i comuni a contenere la spesa di bilancio nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, autocontenendosi nel *deficit* del bilancio, proponendosi di rivedere e ridimensionare gli investimenti statali ed ora arrivando anche a non dare più contributi per il pagamento degli interessi, per l'atteggiamento si rende più difficile all'artigiano e al piccolo industriale la ricerca e l'assunzione di capitale per le sue iniziative.

TAMBRONI, Relatore. A questo provvede il contributo, votato la settimana scorsa dal Senato, di 6 miliardi ai sensi della legge n. 623 in conto interessi.

LENTI. Sulla n. 623 è previsto un aumento di dotazione di tre miliardi; ora siccome in questo momento ben 1.800 domande sono giacenti al Ministero dell'industria, per contributi riguardanti un totale di 200 miliardi, da investire dal privato piccolo imprenditore, mi pare che sia facile calcolare che il fondo per il contributo per il pagamento degli interessi (mediamente calcolato intorno al 3 per cento) non servirà a coprire che al massimo 100 miliardi, cioè la metà dell'importo delle domande giacenti.

Quindi già in partenza, pur avendo sotto mano un disegno di legge per l'incremento dei fondi della legge n. 623, possiamo dire che i provvedimenti in corso sono insufficienti e confermano quanto stavo dicendo, che cioè esiste un disegno generale tendente ad ostacolare l'intervento concorrenziale sul mercato dei capitali di tutti quanti non sono le maggiori concentrazioni finanziarie, comuni, stato, piccole e medie imprese e l'artigianato.

Noi riteniamo che invece debba essere ben più consistente l'intervento per il contributo a fondo perduto per il pagamento degli interessi, che costituisce un incentivo per incoraggiare la piccola impresa a ricorrere al credito, per alimentarsi, lottare e svilupparsi presso gli Istituti di credito normali, potendo le grandi società finanziarie ricorrere al mercato dei capitali, come non può l'artigianato. È una forma di azione economica questa che noi suggeriamo, che costituisce anche un avvio all'uscita da questa situazione di congiuntura economica difficile, che non può vedere necessario l'apporto della minore impresa, e quindi l'incentivo ad incoraggiare la formazione di nuovi impianti e la trasformazione dei vecchi, ad incoraggiare e fronteggiare la situazione in un nuovo impegno e con coraggio nel rischio.

Noi non diciamo che il fondo di dotazione destinato al medio credito presso l'Artigiancassa non debba essere integrato; e non ci sentiamo di dire se sia o no sufficiente, perché l'esposizione dei dati fatta dal Relatore è stata molto rapida; vogliamo sperare che il calcoli siano fatti secondo ragione, anche se è stato rilevato che l'aumento dei tre miliardi è appena sufficiente a coprire la metà delle richieste della minore impresa, tuttora giacenti; ma dovremmo concludere che anche per quanto riguarda il contributo agli

interessi ci si deve aggiornare a livelli di stanziamento adeguati.

TAMBRONI, *Relatore*. Se mi consente, vorrei far presente che l'aumento del fondo di dotazione di istituti come l'Artigiancassa, consente un maggior valore di operazioni, e quindi l'Istituto stesso, in base allo statuto, può destinare la metà degli utili stessi a contributo agli interessi. Ritengo quindi che questo provvedimento di legge riuscirà anche a sopperire alle carenze indicate dall'onorevole Lenti.

Posso anche dire che la legge n. 265 da me citata nella mia relazione, ha dato la possibilità al Consiglio di amministrazione del Mediocredito di utilizzare indiscriminatamente i fondi anziché lasciarli nei vari settori come in compartimenti stagni.

Quindi se si renderà necessario sarà il Consiglio di amministrazione a continuare a fare come ha fatto fino ad oggi, per dare una maggior somma a titolo di mutui diretti, ad aiutare istituti che operano alla periferia con un contributo agli interessi.

LENTI. Occorrerebbe quanto meno creare un vincolo affinché si segua questa linea; per esempio sotto forma di ordine del giorno.

Inoltre parrebbe anche opportuno — dal momento che si discute il disegno di legge n. 736 — che ad esso si abbinasse la discussione di una proposta di legge presentata precedentemente: quella portante il n. 437 e la firma degli onorevoli Mazzoni e Armaroli.

MAZZONI. Signor Presidente. Debbo fare anche una questione di principio che riguarda l'articolo 133 del Regolamento, il quale prescrive che quando alcune proposte di legge sono identiche oppure vertono sullo stesso argomento, esse debbano essere discusse congiuntamente.

Nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un disegno di legge governativo il quale prevede l'aumento dei fondi di dotazione del Mediocredito centrale e della cassa per il credito alle imprese artigiane; su quest'ultimo argomento esiste anche una proposta di legge presentata molto tempo prima del disegno di legge governativo, anche se quest'ultimo è stato assegnato per primo alla Commissione.

È evidente però che ciò non toglie la legittima aspirazione — direi il legittimo diritto — per i componenti della Camera di vedere le proprie proposte di legge abbinate nella discussione ad eventuale disegni di legge vertenti sulla stessa materia. Pongo quindi una questione formale: in primo luogo per ciò che riguarda il rispetto del diritto della

iniziativa parlamentare; e in secondo luogo attorno ai problemi di metodo.

Il problema della entità del fondo di dotazione della cassa artigiana costituisce da tempo l'oggetto di una vecchia rivendicazione; giacché nel corso di 10 anni per ben tre volte il Parlamento ha discusso l'aumento — seppure limitato — dei fondi di dotazione.

Nella precedente legislatura, peraltro, le proposte di legge di iniziativa parlamentare non tendevano soltanto all'aumento del fondo di dotazione, ma ponevano sul tappeto il problema della riorganizzazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane onde soddisfare le nuove esigenze che si erano venute a determinare nel settore.

La Commissione Finanze e tesoro riconobbe l'opportunità di procedere alla suddetta riorganizzazione, ma non addivenne ad una soluzione concreta del problema per le riserve espresse dal Governo in un momento in cui le operazioni di credito si erano arrestate per la mancanza dei fondi necessari per sopperire al pagamento degli interessi, limitandosi ad approvare alla unanimità un ordine del giorno che invitava il Governo a predisporre nel più breve tempo possibile i provvedimenti necessari per venire incontro alle esigenze degli artigiani.

All'inizio di questa legislatura, il nostro Gruppo ha ripresentato una proposta di legge in materia, in considerazione del fatto che il Governo non ha tenuto alcun conto dell'ordine del giorno cui ho fatto riferimento e sul quale il Governo stesso si era espresso favorevolmente. Si potrebbe obiettare che gli impegni in parola erano stati assunti da « quel » Governo, da un altro Governo, ma credo che si abbia il diritto di considerare una certa continuità nell'attività sia amministrativa che legislativa dello Stato italiano, poiché molti di coloro i quali allora avevano espresso determinati orientamenti ed opinioni si ritrovano a far parte del Governo presente.

Ora non ricordo se il sottosegretario fosse lo stesso o meno, ma certo la cosa non ha importanza. La questione è un'altra ed è questa: non si tiene alcun conto delle esperienze e delle esigenze che maturano in tempi difficili e ci si riduce a discutere un provvedimento di semplice aumento del fondo di dotazione senza esaminare il problema di una riorganizzazione della cassa stessa, riorganizzazione indispensabile per consentire uno sviluppo dell'attività artigiana adeguato e sufficiente a stabilire un diverso equilibrio tra le varie categorie economiche del Paese.

La nostra proposta di legge prevede a tale scopo la possibilità di effettuare mutui che siano di un'ampiezza maggiore di quella attuale: infatti se guardiamo la relazione del 1962 (per quella del 1963 non abbiamo ancora gli atti) l'amministrazione del fondo ci dice che l'importo dei crediti che sono stati concessi in media di due milioni, e noi sappiamo che nell'industria un mutuo di due milioni non serve a nulla, donde la necessità di elevare i minimi delle operazioni con una modifica formale della legge istitutiva.

TAMBRONI, *Relatore*. Nel 1962-63 la media dei mutui è stata di oltre 3 milioni. Per la precisazione il calcolo da farsi (può farlo chiunque) per il 1962 consiste nel dividere 42 miliardi per 15 mila operazioni, con un risultato che non arriva a 3 milioni; per il 1963 si hanno invece 14 mila domande divise per 45 miliardi e quindi si ha una media che supera i 3 milioni.

Si tenga conto che nel campo dell'artigianato la media di 3 milioni per operazioni di credito è abbastanza alta.

MAZZONI. Teniamo però presente che la legge n. 623 consente operazioni alla piccola industria che giungono, come abbiamo potuto accertare, persino al miliardo e mezzo.

Io credo che oltre questo vi sia un problema degli ammortamenti. Tutti sanno che un investimento è possibile operarlo nella misura in cui vi è un dilazionamento nell'ammortamento dei mutui da effettuare. Ora vi sono delle aziende che hanno delle strutture più solide come aziende a tipo industriale o medie industrie che hanno sulla base della legge n. 623 una possibilità di ammortamento che si diluisce fino a 15 anni. L'Artigianocassa prevede l'ammortamento fino a 15 anni (che è tra l'altro un periodo assai limitato) e poi vi è un altro problema, fatto presente dall'ordine del giorno prima citato, e cioè quello delle scorte e quindi della necessità di avere a tale titolo la possibilità di contrarre altri mutui oltre quelli necessari all'acquisto del macchinario.

Ora questi sono problemi urgenti che debbono essere tenuti presenti, non con semplici dichiarazioni o impegni vaghi ma con atti concreti, dal momento che i precedenti impegni del Governo non hanno avuto alcun seguito, malgrado il Governo stesso avesse riconosciuto che il problema era vivo e doveva essere affrontato.

Ecco quindi la necessità di affrontare la seconda questione di principio, quella regolamentare: i deputati hanno diritto di sostenere legittimamente l'abbinamento del disegno di

legge con le proposte di legge di iniziativa parlamentare, poiché il ricorso a questo strumento procedurale consentirebbe, estendendo il campo della discussione di procedere ad una valutazione di tutti gli aspetti del problema.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io vorrei far presente che ci troviamo di fronte ad una questione di grave momento sotto il profilo procedurale. Per quanto il problema non rientri nell'ambito della mia competenza, vorrei che mi fosse concesso di far osservare ai colleghi della Commissione che il disegno di legge, di cui è iniziata la discussione, prevede l'aumento puro e semplice dei fondi di dotazione del medio credito centrale, della Cassa per il credito alle imprese artigiane, mentre la proposta di legge Mazzoni ed altri concerne la modifica della natura e delle finalità della Cassa per il credito alle imprese artigiane: si tratta quindi di due provvedimenti che hanno un aspetto sostanzialmente diverso. Tra l'altro, poi, la proposta di legge tende a trasformare quello che è il credito secondo la sua configurazione attuale in un credito di esercizio. Non è vero che l'oggetto sia identico, e su questo, evidentemente, vi è una diversità sostanziale di impostazione per cui dovrebbe venire in considerazione anche la competenza della Commissione industria. Noi stiamo discutendo un progetto finanziario; la proposta di legge Mazzoni concerne il profilo creditizio e quindi tocca la competenza anche della Commissione industria.

È per questi motivi che il Governo attraverso la mia modesta espressione è contrario assolutamente e per ragioni procedurali e di contenuto al richiesto abbinamento.

RAFFAELLI. Su questo argomento volevo far rilevare, signor Presidente, un altro aspetto che riguarda la competenza della Commissione finanze e tesoro in sede primaria; anche perché, incidentalmente, la questione è stata sollevata dall'onorevole Sottosegretario al tesoro Belotti.

All'ordine del giorno della Commissione industria vi è la proposta (qui veramente posso dire che si tratta di materia analoga) che riguarda il contributo di 3 miliardi — da corrispondersi per un certo numero di anni — per il raggiungimento dei fini della legge sul finanziamento alle piccole e medie industrie, n. 623. Aggiungerò che, all'ordine del giorno della Commissione Industria vi è un'altra proposta che riguarda il finanziamento al commercio: la legge n. 1016. Noi ci troviamo quindi ad aver diviso una materia che deve invece trovare un'unica sede.

Quale la sede primaria? Senz'altro la Commissione Finanze e tesoro, alla quale dovrebbero essere anche trasmessi i due provvedimenti di legge che ho citato, oppure la discussione dovrebbe avvenire in sede di Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria.

Come si vede, non si può risolvere altrimenti quello che ha detto il Sottosegretario, se non trasferendo alla Commissione Finanze e tesoro la proposta di legge assegnata alla Commissione Industria e abbinandovi la proposta del collega Mazzoni.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente non mi sono spiegato bene e sono stato frainteso.

RAFFAELLI. Ci troviamo di fronte ad una richiesta fondatissima per l'abbinamento della discussione della proposta di legge dell'onorevole Mazzoni — presentata prima ancora del disegno di legge governativo — il quale verte su materia identica: l'Artigiancassa, vuoi che parli dell'aumento dei fondi di dotazione, vuoi che parli di altri particolari. Vuol dire che i pareri su due provvedimenti abbinati dovranno essere più ampi, perché investiranno anche — non so fino a che punto — la Commissione Industria, dato che tutta la materia relativa all'ordinamento del credito è strettamente pertinente alla Commissione Finanze e tesoro. Anzi desidero proprio rilevare l'assurdità del fatto che una proposta di legge riguardante la modifica della legge n. 623 sia stata affidata alla Commissione Industria in sede legislativa. Secondo me, detta proposta dovrebbe essere affidata alla Commissione Finanze e tesoro, oppure alle Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria.

MAZZONI. Occorre anche affrontare il problema dell'aumento dei limiti fissati per attingere al finanziamento agevolato dell'Artigiancassa; limiti che attualmente escludono settori interi dell'attività artigianale a carattere industriale. Detti limiti sono tali che escludono, per esempio, la categoria più numerosa e più importante, dal punto di vista dello sviluppo economico della produzione artigianale: quella delle calzature, che ha stabilito un suo centro in Vigevano, e per la quale il limite dei 5 milioni non consente nemmeno la costruzione delle fondamenta degli opifici.

TAMBRONI, *Relatore*. Faccio presente che, aumentando il limite massimo delle operazioni di credito si dimezzano le possibilità di intervento.

RAFFAELLI. L'onorevole Relatore concorda con noi, che sarebbe sbagliato esaminare così semplicemente la legge come ci viene proposta, chiudendo gli occhi dinanzi alle

mutate condizioni, alle mutate esigenze, alle mutate necessità. Perché non portare il discorso sui criteri della garanzia interbancaria? Il collega mi insegna che, per esempio, una azienda artigiana di medie dimensioni che ha necessità di finanziamenti, deve spesso rinunciare di fronte alle garanzie richieste dalle banche.

Concludendo, mi permetto di chiedere 1) che si accolga la richiesta di abbinamento della proposta Mazzoni con il disegno di legge in discussione; 2) che si veda per quale ragione l'altro provvedimento relativo alla legge n. 623, è stato portato dinanzi alla Commissione Industria; 3) che, proseguendo la discussione generale, si esamini la necessità di formulare un provvedimento che accetti quelle richieste che formano oggetto della seconda parte della proposta Mazzoni.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, devo far presente che l'articolo 133 del Regolamento parla di abbinamento di proposte di legge vertenti su materia identica. Il disegno di legge in discussione si limita ad aumentare i fondi di dotazione del Mediocredito centrale e della Cassa per gli artigiani, mentre la proposta Mazzoni, pur comprendendo detto aumento, è molto più ampia poiché prevede una diversa disciplina della Cassa predetta.

Ora, il « meglio » è nemico del « bene ». Qui ci troviamo di fronte alla necessità di deliberare sull'aumento del fondo di dotazione *sic e simpliciter*, per venire incontro alle giuste esigenze di una vasta categoria di operatori economici, rimandando ad altra seduta l'esame dei problemi più vasti che non possono essere affrontati con uguale sollecitudine per la loro stessa complessità.

RAUCCI. Noi abbiamo il dovere di insistere, dopo le dichiarazioni del Presidente, sulla esigenza di giungere all'abbinamento della proposta al disegno di legge. Abbiamo il dovere di insistere, signor Presidente, perché ove accogliessimo le sue argomentazioni, nella pratica verremmo ad essere esclusi — come parlamentari — dalla possibilità di svolgere una nostra iniziativa legislativa responsabile.

Praticamente ci troviamo di fronte a questa situazione di fatto: abbiamo di fronte alla Commissione Finanze e tesoro della Camera una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare (sulle quali non si è ancora discusso) una delle quali riguarda il problema dell'Artigiancassa, che un gruppo di parlamentari ritiene debba essere valutato nel suo senso globale.

Ad un certo punto interviene una iniziativa legislativa del Governo, che del problema agitato dal citato gruppo parlamentari intende affrontare soltanto un aspetto. Questa iniziativa legislativa del Governo ha la precedenza nella discussione, viene iscritta immediatamente all'ordine del giorno della Commissione in sede legislativa e si ritiene che, siccome l'iniziativa parlamentare precedente è più ampia di quella del Governo, non si debba giungere all'abbinamento.

Onorevole Presidente, lei comprende come l'accettazione di questo principio verrebbe a stabilire un rapporto assurdo fra l'iniziativa parlamentare e quella del Governo; e noi non possiamo proprio accettare in linea di principio una procedura di questo genere. Noi ci troviamo di fronte a materia analoga: a mio avviso il semplice aumento della dotazione del fondo dell'Artigiancassa, non risolve il problema; e noi siamo in condizione di proporre, in questa sede, una serie di articoli aggiuntivi. Evidentemente non sarebbe difficile per noi trasformare la proposta di legge Mazzoni in una serie di emendamenti aggiuntivi al disegno di legge che stiamo discutendo; ma se possiamo trasformare la proposta in articoli aggiuntivi al disegno di legge, perché non si può giungere all'abbinamento della discussione?

Signor Presidente, intendo dichiarare in maniera formale che nel caso in cui la nostra interpretazione non venisse accettata, porteremmo il provvedimento in Aula affinché si abbia una presa di posizione dell'Assemblea sulla questione.

SOLIANO. Onorevole Presidente, ritengo doveroso far presente un precedente che mi riguarda direttamente.

A me spiace che non sia presente il Sottosegretario Valsecchi, allora Presidente della Commissione: ma sono presenti alcuni colleghi già facenti parte della Commissione nella passata legislatura, che possono far fede di quanto affermo.

Io presentai a suo tempo una proposta di legge che riguardava l'esenzione dall'imposta di bollo sui certificati per le scuole di avviamento e medie. La proposta venne assegnata in sede legislativa alla nostra Commissione la quale nel corso di una sua seduta nella passata legislatura ritenne di soprassedere alla discussione della proposta stessa, abbinandola al piano della Scuola presentato in Senato. E badate bene: il Piano della Scuola presentato al Senato non accennava affatto ad esenzioni di questo genere; quindi la mia proposta venne abbinata soltanto perché essa

riguardava una questione interessante la scuola.

Ho voluto ricordare il precedente — che sarà certamente ricordato dagli onorevoli colleghi che già fecero parte in questa Commissione nella passata legislatura — a sostegno della richiesta di abbinamento che noi facciamo. I Governi possono cambiare, ma ritengo che gli indirizzi delle Commissioni debbano rimanere.

RAUCCI. Nel corso del mio intervento mi sono permesso di porre una richiesta abbastanza chiara alla Presidenza della Commissione. Ho rilevato che il disegno di legge, presentato successivamente alla proposta di legge Mazzoni, è stato iscritto all'ordine del giorno, mentre della proposta di legge non si hanno notizie. Vorrei sapere se il semplice fatto che il disegno di legge è presentato dal Governo comporti come conseguenza la sua immediata iscrizione all'ordine del giorno e se invece le proposte di iniziativa parlamentare devono rimanere negli archivi.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io debbo confermare il precedente avviso, contrario all'abbinamento. E debbo anche chiarire, in merito a quanto ha fatto presente l'onorevole Raucci, che detto rifiuto non è dovuto affatto ad una ragione di minore considerazione nei riguardi delle iniziative legislative dei parlamentari.

La ragione per la quale il Governo è andato avanti va ricercata nella possibilità intravista di alimentare con cinquanta miliardi — non ostante la politica di restrizione delle spese — due settori di vitale importanza per la produzione.

Debbo anche rilevare che l'onorevole Raffaelli è evidentemente incorso in una svista leggendo la proposta di legge dell'onorevole Mazzoni, perché altrimenti ne avrebbe rilevato il suo contenuto profondamente innovatore. Si tratta di una materia profondamente innovatrice della fisionomia attuale dell'istituto del credito, che comporta, anche sotto gli aspetti del bilancio, delle modificazioni profonde. E nel momento in cui la Commissione delibererà se accedere all'abbinamento o mettere in discussione sotto forma di emendamento al disegno di legge alcune proposte contemplate dalla proposta di legge Mazzoni, dovrò fare a nome del Governo le più ampie riserve agli effetti della copertura della spesa e agli effetti di tutti gli aspetti economici e finanziari delle proposte innovazioni.

Tengo solamente a dire che i colleghi attraverso questo atteggiamento rendono più

complicata l'opera del Governo proprio in questo momento in cui raccomanda la opportunità di venire incontro a questo importante settore e propone al Parlamento di approvare un aumento per 50 miliardi del fondo del Mediocredito centrale per 30 miliardi dell'Artigiancassa. Nulla toglie al Parlamento di riprendere l'iniziativa per una riforma *ab imis* di tutto il problema del credito all'artigianato, il che comporterebbe riflessi di natura finanziaria, ma non credo che in questo momento si possa, a cuor leggero, accedere ad una proposta di questo genere.

Qui non è questione di maggiore o minore considerazione per l'iniziativa del Governo o parlamentare, ma si tratta di portata profondamente diversa dei due provvedimenti: un conto è che si venga incontro, per dare ossigeno, ai due istituti, in modo che gli 80 miliardi possano entrare in circolazione al più presto, un conto è dare un'impostazione del tutto diversa all'Istituto.

MAZZONI. Questa è una vera e propria sopraffazione, contraria alle norme regolamentari.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo spirito del disegno di legge è questo e non altro. Detto questo io insisto, onorevole Presidente, nel sottolineare e riconfermare il parere negativo che dianzi avevo espresso.

PRESIDENTE. Devo una risposta ai colleghi dell'opposizione. Io ricordo che nella precedente seduta è stata lamentata la scarsa attività della Commissione ed io ho fatto presente che non avevo provveduto a predisporre, come è mia abitudine, un calendario dei lavori della Commissione, non avendo potuto ultimare i contatti con i Ministri competenti circa l'orientamento di massima del Governo sui provvedimenti assegnati alla Commissione stessa.

La settimana scorsa, più esattamente il mercoledì che non v'è stata seduta, il sottoscritto ha potuto finalmente avere il colloquio desiderato con il Ministro delle finanze, con il quale ha potuto concordare la messa all'ordine del giorno dei disegni di legge che si ritenevano più importanti e più urgenti.

RAUCCI. Più importanti da parte di chi? È il Parlamento che decide questo, non il Governo! L'ordine del giorno non deve essere concordato col Governo.

L'ordine del giorno della Commissione finanze lo fa il Ministro delle finanze?

Io ho fatto una domanda specifica: perché la proposta di legge Mazzoni presentata prima del disegno di legge non è stata iscritta

all'ordine del giorno? Questa è una domanda alla quale deve rispondere, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raucci, ferma restando la sovranità « assoluta » del Parlamento in ordine all'attività legislativa, i contatti con i Ministri competenti sono estremamente utili ai fini di una proficua e sollecita attività della Commissione stessa, come la esperienza, anche più recente, ci ha dimostrato.

Tutti ricorderete in proposito, che quando fu posto all'ordine del giorno il disegno di legge riguardante la delega al Governo per la estensione e l'interpretazione degli articoli dei trattati di Roma per l'espressione del parere della III Commissione ci siamo trovati di fronte alla sorpresa di sapere, al momento della seduta, che la sera precedente, un membro del Governo era andato in altra Commissione a ricordare che il Presidente del Consiglio, nelle dichiarazioni rese in occasione della sua replica al Senato, aveva espresso a nome del nuovo Governo la riserva di esaminare ciascuna delle iniziative legislative presentate al Parlamento dal precedente Governo e di definire su tali iniziative il proprio atteggiamento.

Poiché il predetto riesame era ancora in corso era stata avanzata la richiesta, poi accordata, di rinvio dell'esame dei disegni di legge in questione. In quella occasione io ho dichiarato, non perché l'ordine del giorno lo debba fare il Ministro del tesoro o delle finanze, ma per garantire la funzionalità della Commissione, che era necessario prendere gli opportuni contatti con i dicasteri interessati per sapere prima quali disegni di legge del precedente Governo l'attuale Governo faceva propri.

Quindi questa è stata l'opera che io ho svolto, con il consenso di tutti i commissari.

Siamo d'accordo?

RAUCCI. No.

RAFFAELLI. Signor Presidente, non siamo d'accordo per una considerazione implicita in quel che dice lei. Il Governo mantiene tutti i disegni di legge che non ritira e deve pronunciarsi per sua iniziativa o davanti all'ordine del giorno fissato dalle Commissioni. Ora partendo da una questione specifica ella, signor Presidente, ci ha esposto una questione di carattere generale circa la formazione dell'ordine del giorno. Alla formazione di quello della seduta odierna abbiamo partecipato anche noi, perché una parte di questi disegni e proposte di legge abbiamo reiteratamente richiesto che fossero iscritti all'ordine del giorno indipendentemente dai suoi passi col Governo che vengono molto dopo. L'ordine del giorno

della nostra Commissione è scritto qui nel fascicolo che si stampa ogni settimana: quello è l'ordine del giorno della Commissione. La scelta degli argomenti su cui discutere attiene al Presidente della Commissione e se vuole anche in accordo con gli altri componenti della Presidenza e della Commissione stessa; il Governo, poi, ha la possibilità di dire: questo lo respingo, a questo sono contrario, questo lo richiamo in Aula, per questo mi appello alla mia maggioranza perché sia modificato. Ma guai a noi se si dovesse compilare un ordine del giorno imposto in parte dal Governo, perché il Governo vi porrebbe solo i progetti che a lui piacciono, eliminando di fatto l'iniziativa parlamentare e la sovranità del Parlamento.

MAZZONI. In seguito all'intervento del rappresentante del Governo e all'interpretazione regolamentare del Presidente della Commissione io debbo richiedere formalmente lo abbinamento perché altrimenti noi non avremmo mai più possibilità di discutere questioni che riteniamo debbano essere necessariamente approvate con la dovuta sollecitudine.

A sostegno della mia richiesta vorrei ricordare che nella passata legislatura (e qui non si tratta di Presidente o di membri del Governo, ma di orientamento generale nella interpretazione e nella pratica attuazione del regolamento), ci trovammo a discutere un disegno di legge governativo che prevedeva il potenziamento del fondo di dotazione, nonché la proposta di legge di modifica della Cassa artigiana, che prevedeva e l'allargamento del fondo di dotazione e altre modifiche. Il Presidente di allora, conformemente all'orientamento sempre seguito, abbinò le due proposte di legge. Non comprendo come non sia osservato questo precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Mazzoni, c'è ancora un'altra questione, ed è questa: da un punto di vista formale è da tener presente che la convocazione della Commissione per la seduta odierna è stato effettuato nella mattinata del giorno 5, quando non era ancora pervenuta alla segreteria della Commissione l'assegnazione della proposta di legge n. 437 che soltanto la sera precedente era stata, in Aula, deferita alla competenza della Commissione stessa. Peraltro, è da tener presente che, anche se l'ufficio fosse stato tempestivamente avvertito, non si sarebbe potuto porre all'ordine del giorno della odierna seduta la suddetta proposta di legge dovendosi attendere il parere della V Commissione o, quanto meno, lo spirare dei termini previsti dal Regolamento per l'espressione del parere stesso.

Ciò premesso, vorrei far osservare nel merito, che non sussiste la « identità » richiesta dall'articolo 133, ultimo comma del Regolamento, come ho già avuto occasione di precisare, per cui la richiesta di abbinamento non può essere assolutamente accolta, ostando ad essa la lettera e lo spirito della norma regolamentare predetta.

MAZZONI. Il signor Presidente mi permetta di non ritenermi soddisfatto. Porrò la questione alla Giunta del Regolamento.

LORETI. Ritengo che la questione sollevata meriti approfondimento. Comunque, il problema più generale che si è aperto — cioè quello che disciplina l'artigianato — contenuto nella proposta Mazzoni, merita senz'altro di essere considerato. Tanto è vero, che la Camera ha deferito in sede legislativa, alla nostra Commissione, questa questione. Credo che al Governo spetti anche il dovere di inserire la questione nella impostazione generale della programmazione.

Però, si sono sollevate anche questioni di natura artificiosa: la proposta Mazzoni-Armadori all'articolo 1 contiene sostanzialmente la stessa disposizione che stiamo esaminando. Così, se approviamo il disegno di legge attualmente al nostro esame, non pregiudichiamo in alcun modo l'esame della proposta Mazzoni, che potrà essere esaminata successivamente. D'altra parte esiste l'urgenza della approvazione di questo disegno di legge, mentre, se la proposta Mazzoni dovesse essere ad esso abbinata, dovremmo rinviare la discussione in attesa del parere della Commissione Bilancio, il che significherebbe ritardare la soluzione di un problema da tutti ritenuta urgente.

Quindi, pregherei il collega, onorevole Mazzoni, di voler soprassedere dalla richiesta, giacché essa non muta la sostanza della sua proposta per quella parte che tratta l'aumento dei fondi dell'Artigianocassa.

Per questo motivo, data l'urgenza — e salva restando la discussione approfondita e a termini di regolamento della proposta Mazzoni — il gruppo del Partito socialista italiano è d'accordo che si proceda all'approvazione del disegno di legge in esame.

RAUCCI. Arrivati a questo punto, avremmo anche potuto essere d'accordo con i ragionamenti di molti colleghi, ma il Presidente ha aggiunto, successivamente, di rimanere fermo nella interpretazione della norma regolamentare da lui precedentemente data. Questa costituisce una questione di principio che dobbiamo portare avanti, altrimenti, tutto il lavoro fino ad ora svolto rimarrà pregiudi-

cato. Non abbiamo nessuna garanzia — come parlamentari — che le nostre proposte vengano prese in esame.

TURNATURI. Mi pare che le preoccupazioni dell'opposizione siano di natura più formale che sostanziale: infatti il provvedimento proposto dall'onorevole Mazzoni, ha assicurata la possibilità di seguire un sollecito iter. A questo punto, vorrei proporre la seguente soluzione: lasciare impregiudicata la questione di principio, e cioè che la decisione oggi adottata dalla Commissione non si possa richiamare come precedente. Saranno così evitate le preoccupazioni di alcuni nostri onorevoli colleghi. Nello stesso tempo, mandremo avanti il disegno di legge che interessa gli artigiani e ci impegneremo — come Commissione — a discutere sollecitamente in questa sede la proposta di legge Mazzoni, per la parte che non riguarda e non è compresa nel disegno di legge governativo.

Mi pare che in questo modo si potrebbero soddisfare le preoccupazioni legittime dei colleghi senza pregiudicare gli interessi degli artigiani che attendono la sollecita approvazione di questo provvedimento. In questo senso faccio una proposta formale. Non bisogna dimenticare che l'abbinamento della proposta di legge Mazzoni al disegno di legge comporterebbe la richiesta di parere alla Commissione Bilancio, ed in questo caso gli onorevoli richiedenti dovrebbero assumersi la responsabilità del ritardo.

MAZZONI. I termini per il parere della Commissione Bilancio sono scaduti e si può procedere quindi alla discussione senza attendere ulteriormente.

LENTI. Propongo di sospendere la discussione e chiedere il parere alla Presidenza della Camera sul richiesto abbinamento. Si tratterebbe di attendere al massimo fino a domattina.

PRESIDENTE. La proposta di legge Mazzoni rimane impregiudicata per tutto quanto viene esaminato ora nel disegno di legge.

Rimane pertanto ferma l'interpretazione che ho dato e la conseguente garanzia; che cioè — indipendentemente dalla questione del finanziamento — rimangono all'ordine del giorno tutte le altre questioni contemplate dalla proposta di legge dell'onorevole Mazzoni.

MAZZONI. Non appartenendo a questa Commissione non posso insistere; però mi riservo di fare ricorso alla Giunta del Regolamento.

RAFFAELLI. Insisto sulla richiesta formale dell'abbinamento.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, la prego! Non posso consentire, per la mia responsabilità di presidente, ad una procedura contraria al Regolamento. D'altronde le ho dato la mia assicurazione che quanto prima porrò all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge Mazzoni ed altri: credo che la mia parola sia una sufficiente garanzia. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, rimanendo inteso che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66.

(È approvato).

ART. 2.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1959, n. 200, è aumentato di lire trenta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 20 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65.

(È approvato).

ART. 3.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di Debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 40 miliardi, per l'esercizio finanziario 1964-65 di lire 30 miliardi e per l'esercizio finanziario 1965-66 di lire 10 miliardi.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le disponibilità risultanti dall'attuazione del precedente articolo 3.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che gli altri provvedimenti all'ordine del giorno della odierna seduta saranno discussi domani.

RAFFAELLI. Le chiedo di voler porre in discussione il disegno di legge « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa pensioni di dipendenti degli enti locali ».

La discussione sarà breve — almeno da parte nostra — e la sua approvazione e vivamente attesa da una vasta categoria di pensionati.

Discussione del disegno di legge: Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni a dipendenti degli enti locali. (738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ».

Il Relatore, onorevole Castellucci, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLUCCI, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso che il disegno di legge n. 738, « Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali » sia sufficientemente illustrato dalla breve relazione e massimamente dall'articolazione della legge. Si tratta in sostanza della concessione di una annualità di 104 mila lire per le pensioni dirette e di lire 78 mila per le pensioni indirette e di reversibilità come copertura dell'aumento del trattamento pensionistico in analogia al trattamento delle pensioni deliberato per i dipendenti dello Stato con legge 28 gennaio 1963, n. 29.

In relazione alle risultanze del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, la Commissione nominata in base alla legge 11 aprile 1955, n. 379, ha condotto uno studio per il quale con decorrenza dal 1° gennaio 1964 la Cassa corrisponderà lo stesso trattamento in media contributiva conglobandolo nel trattamento di pensione.

Quindi questo provvedimento è ristretto all'anno 1963, e l'onere da esso derivante, valutato in circa 9.350 milioni, trova copertura nell'avanzo del bilancio tecnico della Cassa.

Dal momento che è stata sollecitata da molte parti la soluzione di tale problema, per venire incontro ai pensionati degli enti locali, io non ho altro che da ricordare, data la chiarezza del provvedimento, la sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Noi non abbiamo nulla da osservare a questo disegno di legge che approviamo senz'altro.

Devo però rilevare che con l'articolo 3, seguendo un sistema ormai tradizionale nel Parlamento italiano, si attribuisce un onere ai comuni senza una adeguata copertura. Dico tradizionale, perché ormai il Parlamento italiano si è abituato a sopprimere i tributi comunali senza copertura e compenso alcuno e così, anche in questo caso, si è riconosciuto che l'onere viene a cadere sui comuni, pur dovendo rilevare che non si tratta di un onere molto elevato.

Non ho emendamenti da presentare, ma richiamo ancora una volta l'attenzione della Commissione a non proseguire su questa strada.

RAUCCI. Noi gradiremmo avere un chiarimento dal Governo circa la posizione della pensione per i dipendenti dello Stato, perché nella relazione si dice abbastanza chiaramente che il criterio attraverso il quale si deve giungere al riordinamento delle pensioni dei dipendenti degli enti locali viene dibattuto da parecchi mesi ed allora veramente diventa dannoso che non si sia ancora presentato un disegno di legge sulla materia. Bisognerebbe quindi avere un effetto retroattivo della legge dal 1° gennaio 1964 non essendosi ancora presentato un progetto unificato.

CASTELLUCCI, Relatore. L'articolo 3 è chiarissimo: vi sono degli oneri, ma questi sono ripartiti fra Cassa ed Ente locale e non sono certo rilevanti.

In alcuni casi, come questo, l'onere viene ripartito su una certa proporzionale risultante dalla pensione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A favore dei titolari al 1° gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una

indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità.

La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.

Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità, una volta tanto prevista dal precedente articolo compete, nella misura stabilita dal successivo comma, anche ai titolari al 1° gennaio 1964 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali relative a cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 1963.

Ai predetti titolari, l'indennità spetta in ragione di un dodicesimo degli importi indicati nel precedente articolo 1 per ogni mese intero intercorrente dalla data di cessazione a quella del 31 dicembre 1963. A tal fine le cessazioni avvenute nei primi quindici giorni del mese si considerano come avvenute l'ultimo giorno del mese precedente.

(È approvato).

ART. 3.

Nel caso di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ente locale, la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità una volta tanto negli importi contemplati agli articoli 1 e 2 è ripartita per quote proporzionali a quelle che risultano attribuite per la pensione, rispettivamente, al 31 dicembre 1962 e al 31 dicembre 1963.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli (740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 740, concernente la proroga dell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli.

Il Relatore, onorevole Zugno, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento sottoposto al nostro esame riguarda gli ammassi, sia per contingente che volontari, e proroga per un quinquennio — a partire dal 1° gennaio 1962 — l'esenzione dall'imposta di bollo disposta dall'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, per gli atti connessi con le operazioni di conferimento dei prodotti agricoli da parte dei produttori agli enti aventi per legge lo scopo di provvedere alle operazioni di ammasso volontario.

Si tratta in parte di una sanatoria, perché l'esenzione già concessa con legge 6 marzo 1957, n. 337, era venuta a scadere il 31 dicembre 1961.

Le ragioni che hanno suggerito, prima la concessione delle predette agevolazioni fiscali e successivamente la proroga della loro efficacia, a maggior ragione trovano oggi fondamento per l'ulteriore aggravamento della crisi agricola che ha richiesto un massiccio intervento dello Stato a favore dell'agricoltura, attuato principalmente con la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. Questo spiega la necessità di disporre di una ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali, le quali per altro troveranno pratica attuazione solo per gli ammassi volontari, mentre per l'ammasso per contingente la proroga avrà valore di semplice sanatoria, nei riguardi dell'ultima campagna, poiché tale forma di ammasso è venuta a cessare con il 30 giugno 1962 ed è stata sostituita da una nuova disciplina.

Con un secondo articolo del disegno di legge in esame viene stabilito che le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio a partire dal 1° luglio 1962, agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita dei prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, ed è inutile che mi soffermi ad illustrare l'opportunità di concedere tale esenzione trattandosi di rapporto fra lo Stato e gli enti finanziatori.

Pertanto come Relatore, propongo agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Zugno per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1964

Passiamo agli articoli. Ne do lettura, avvertendo che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le esenzioni dall'imposta di bollo previste dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, e dal decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, già prorogate rispettivamente con leggi 6 maggio 1957, n. 337, e 26 maggio 1959, n. 429, sono ulteriormente prorogate per un quinquennio, con efficacia dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 14 del decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397, si applicano per un quinquennio agli atti, documenti e quietanze relativi ai rapporti tra gli istituti di credito e l'organismo di intervento per il finanziamento delle operazioni di acquisto e vendita di prodotti agricoli effettuati per conto dello Stato, in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio della comunità economica europea, a norma del Trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino accordate con la legge 29 luglio 1963, n. 1004 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (628):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Approvazione dell'atto 23 gennaio 1963, n. 2531, di repertorio dell'Intendenza di finanza di Treviso, relativo al mutamento di

destinazione di una parte del bosco Olmè in provincia di Treviso » (672):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (736):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali » (738):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Proroga all'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti relativi agli ammassi volontari di prodotti agricoli » (740):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arenella, Azzaro, Bassi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Grezzi Luigi, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Mitterdorfer, Mussa Ivaldi, Patrini, Raffaelli, Raucchi, Salvi, Soliano, Tagliaferri, Tambroni, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini e Zugno.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle ore 19,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO